



UNIVERSITÀ  
degli STUDI  
di CATANIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA		
Protocollo Generale		
- 3 LUG. 2015		
Prot. 83856	Tit. 1	Cl. 3
Rep. Decreti 2279		

**IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 22, recante la disciplina degli assegni di ricerca;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015;
- visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive modifiche;
- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente del 25 e del 26 giugno 2015, con le quali è stato modificato il suddetto regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca;
- tutto ciò premesso;

**DECRETA**

**Art. 1**

Sono emanate le modifiche al regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui in premessa, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

**Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, di cui al precedente art. 1. Le modifiche regolamentari entreranno in vigore a far data dal presente decreto rettorale.

Catania, - 3 LUG. 2015

**IL RETTORE**

Giacomo Pignataro **Pro Rettore**  
Prof. A. Gentile

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALLA LEGGE 240/2010**

### **Art. 1 Finalità**

1. L'Università di Catania può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. In particolare possono essere conferiti:
  - a) Assegni di ricerca su risorse provenienti parzialmente o interamente dal bilancio di Ateneo assegnate ai Dipartimenti dal Consiglio di amministrazione (d'ora in avanti "assegni di tipo A");
  - b) Assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca e a esigenze progettuali in linea con le prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o che vedono coinvolti Università e/o Enti di ricerca esteri. Tali programmi, ed il relativo responsabile scientifico, sono individuati dal Consiglio di dipartimento, che li dota di specifico finanziamento, con risorse che possono derivare da fondi di ricerca, da prestazioni conto terzi, da contributi di privati ovvero di enti regionali, nazionali, comunitari, ma non dal budget assegnato al dipartimento dall'amministrazione (d'ora in avanti "assegni di tipo B").

### **Art. 2 Requisiti di ammissione**

1. Possono essere destinatari degli assegni di ricerca i dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all'estero, nonché i titolari di un diploma di scuola di specializzazione. Possono essere, altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I titoli conseguiti all'estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato, dalla commissione giudicatrice.

### **Art. 3 Durata**

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. Eventuali differimenti dalla data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di grave e comprovato impedimento superiore a trenta giorni. L'interruzione dell'attività prevista, che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell'importo dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.



**Art. 3 bis**  
**Attivazione degli assegni di tipo A**

1. Ciascun Consiglio di dipartimento, entro la data stabilita dall'Ateneo, delibera in merito al numero di assegni di tipo A da bandire e al numero di assegni da rinnovare tra quelli in scadenza nell'anno.
2. Per gli assegni di nuova attivazione, il Consiglio della struttura indica le tematiche di ricerca, individuandole tra quelle proposte dai docenti afferenti al dipartimento, dopo averne accertata la congruità rispetto alle finalità del dipartimento medesimo. Possono essere proponenti di tematiche di ricerca i docenti che siano in possesso di una documentata attività scientifica, con riferimento ai tre anni precedenti la richiesta. Il dipartimento deve impegnarsi a garantire il regolare svolgimento delle tematiche di ricerca indicate, mettendo a disposizione le proprie risorse strutturali, strumentali e di personale. Per ciascuna tematica di ricerca proposta, il Consiglio della struttura deve specificare il settore di riferimento, scegliendolo tra i 25 Panel ERC, e indicare da un minimo di uno a un massimo di cinque sottosettori ERC. Il Consiglio deve, inoltre, per ogni tematica, indicare i nominativi di cinque docenti esperti della materia, anche esterni all'Ateneo, ai fini della costituzione della sottocommissione prevista nel successivo art. 5.

**Art. 4**  
**Bando di selezione**

1. I bandi per il conferimento degli assegni di ricerca di cui al presente regolamento devono contenere informazioni dettagliate sul numero e sulla durata degli assegni da conferire; sul termine di presentazione delle domande da parte dei candidati; sullo specifico titolo di studio che il candidato deve possedere in relazione al profilo bandito; sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri dell'assegnista e sul trattamento economico e previdenziale allo stesso spettante.
2. I bandi sono emanati dal rettore e resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.
3. I bandi possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
4. I bandi possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o il titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A viene pubblicato un unico bando per tutte le tematiche di ricerca individuate dai dipartimenti, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il bando indica, tra l'altro, per ogni tematica di ricerca, il settore di riferimento, scelto tra i 25 Panel ERC, e i sottosettori ERC. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che ne richiede l'attivazione, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
6. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo B, il bando, approvato dal Consiglio di dipartimento interessato, indica, tra l'altro, il titolo, un breve riassunto del programma di ricerca a cui si riferisce l'assegno, nonché le principali competenze richieste per l'espletamento della ricerca. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento che ha deliberato l'assegno, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

**Art. 4 bis**  
**Modalità di presentazione della domanda**

1. La presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione per il conferimento di assegni di ricerca è effettuata tramite apposita procedura informatica on line.
2. I candidati devono presentare la domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae, entro i termini e con le modalità fissate dal bando.
3. Alla domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento degli assegni di tipo A il candidato deve allegare un progetto di ricerca, redatto in italiano e in inglese e riferito ad un sottosettore ERC previsto nel



bando. Il progetto deve contenere un abstract, un background, gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere, nonché alcune parole chiave, in italiano e in inglese.

## **Art. 5 Commissione giudicatrice**

1. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la commissione giudicatrice, unica per ciascun bando d'Ateneo, è nominata con decreto del rettore ed è composta da almeno tre docenti e comunque da un rappresentante per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari interessate dal bando, designato dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, tra i docenti dell'Ateneo. Alla commissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola tematica di ricerca.

Al fine di agevolare i lavori della Commissione, dopo la presentazione delle domande di partecipazione, il rettore, con proprio decreto, costituisce una sottocommissione per ciascuna tematica di ricerca, composta dal Direttore del Dipartimento interessato o un suo delegato, dal rappresentante di area in seno alla commissione, che funge da presidente, e da due esperti in materia, sorteggiati dalla commissione all'interno della rosa dei cinque esperti proposta dallo stesso dipartimento, di cui uno con funzione di supplente. Non possono, comunque, far parte della commissione giudicatrice e della sottocommissione i docenti proponenti la tematica di ricerca oggetto della selezione. La sottocommissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università.

Alla sottocommissione spetta il compito di esaminare le candidature e di svolgere i colloqui di cui al successivo art. 6. terminate le selezioni, la sottocommissione procede alla predisposizione dei relativi verbali trasmettendoli alla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna tematica di ricerca e designa i vincitori.

2. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo B, la commissione è nominata dal Consiglio di dipartimento che ha approvato il bando ed è composta da tre docenti, di cui uno dovrà essere il responsabile scientifico della ricerca, individuati dallo stesso dipartimento interessato allo specifico programma di ricerca a cui si riferisce il bando. Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da enti pubblici (INFN, INFN, CNR, etc.) delle commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente periodo, può fare parte un dipendente di ruolo dell'ente, appartenente ad una qualifica per l'accesso alla quale è richiesto il possesso della laurea.

3. Le commissioni giudicatrici sono tenute a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina. Il rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione dei lavori, per comprovati motivi segnalati dal presidente della commissione.

## **Art. 6 Modalità di selezione**

1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la selezione avviene sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) progetto di ricerca presentato dal candidato, ai sensi dell'art. 4 *bis*, sino ad un massimo di punti 30; al concorrere dei 30 punti conferibili al progetto contribuiranno l'innovatività e l'originalità per un massimo di punti 20, l'approccio metodologico proposto per un massimo di punti 5, la qualificazione del proponente in riferimento alle tematiche del progetto fino ad un massimo di punti 5;

b) dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero sino ad un massimo di punti 6;

c) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero fino a punti 3 per ogni anno e comunque sino ad un massimo di punti 9, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo;

d) pubblicazioni sino ad un massimo di punti 20;

e) colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica, volto ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera, sino ad un massimo di punti 35.



3. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo B la selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, diploma di specializzazione di area medica, o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all'estero, sino ad un massimo di punti 6;
- b) frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero fino a punti 3 per ogni anno e comunque sino ad un massimo di punti 9, da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo
- c) pubblicazioni, sino ad un massimo di punti 20;
- d) il colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica, è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera, sino ad un massimo di punti 65.

#### **Art. 8**

##### **Graduatoria e approvazione atti**

1. I punteggi attribuiti dalla commissione a ciascun candidato sono pubblici.
2. La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti, formula la graduatoria dei candidati, individuando il vincitore della selezione, che deve avere conseguito una votazione complessiva di almeno 65 punti.
3. Per il conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, la commissione formula una graduatoria per ciascuna tematica di ricerca. Una volta individuato il vincitore, il direttore di dipartimento interessato, sentiti i vincitori dell'assegno e i docenti proponenti la relativa tematica, designa il referente scientifico, scegliendolo tra i docenti proponenti l'assegno.
4. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle selezioni.
5. La graduatoria sarà emanata con decreto rettorale e pubblicata all'albo on line sul sito web di Ateneo.

#### **Art. 9**

##### **Stipulazione del contratto**

1. Il vincitore stipula con l'amministrazione apposito contratto, che ne regola l'attività di collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal direttore generale e deve contenere il nominativo del responsabile scientifico.
2. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 22 della legge 240/2010.
3. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
4. Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell'attività dell'assegnista è pari a 1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di finanziamento su cui grava l'assegno.
5. Al termine del periodo di durata dell'assegno l'assegnista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una relazione finale sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica.

#### **Art. 10**

##### **Emolumenti**

1. L'importo annuale dell'assegno è determinato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
2. Nel caso in cui l'assegnista non svolga con continuità l'attività di ricerca a lui affidata, il responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione, affinché si provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell'attività di ricerca, trasmesse agli uffici dal responsabile scientifico. Qualora il responsabile scientifico non comunichi all'amministrazione la regolare ripresa dell'attività entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione degli emolumenti, il contratto stipulato con l'assegnista si risolve di diritto e il titolare dell'assegno è dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno.



**Art. 11**  
**Recesso**

1. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha la facoltà di trattenere al dipendente un importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.

**Art. 12**  
**Rinnovo**

1. Il contratto va rinnovato entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato, in ogni caso, se deliberato entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza, previa attestazione dell'avvenuta continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto. Entro lo stesso termine dovrà essere assunto il relativo impegno di spesa. Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a coprire l'intero importo previsto non si procederà al rinnovo.
2. L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata minima del rinnovo può essere semestrale.
3. Rinnovo assegni di ricerca di tipo A).

La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal responsabile scientifico al direttore del dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività almeno due mesi prima della scadenza del contratto, pena l'inammissibilità dell'istanza. La richiesta deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo dell'attività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal quale emerge, peraltro, che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi prefissati.

Il Consiglio di dipartimento valuta tutte le richieste di rinnovo ricevute e propone alla Commissione di cui al precedente art. 5 gli assegni da rinnovare. La commissione provvederà alla valutazione di ciascun progetto per il quale il Consiglio di dipartimento propone il rinnovo, tenuto conto in particolare dei seguenti elementi:

- la relazione sull'attività già svolta dal titolare dell'assegno;
- eventuali pubblicazioni di cui l'assegnista risulti autore o coautore, correlate al progetto di ricerca. I lavori devono essere stati pubblicati o comunque accettati dall'editore entro la scadenza dell'assegno;
- la partecipazione a convegni, corsi e altre attività scientifiche;
- l'attività di ricerca da compiere durante il periodo relativo al rinnovo.

Gli atti relativi al rinnovo del contratto sono deliberati dal Consiglio di amministrazione. Il titolare dell'assegno è tenuto a stipulare il contratto concernente il rinnovo entro la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.

4. Rinnovo assegni di ricerca di tipo B).

Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell'assegno, pena l'inammissibilità dell'istanza, il responsabile scientifico è tenuto a presentare al direttore del dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività la richiesta di rinnovo. La richiesta deve essere corredata da una relazione finale sull'attività svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo dell'attività di ricerca e deve essere accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal quale emerge, peraltro, che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi prefissati. Il Consiglio di dipartimento, nel rispetto del programma di ricerca a cui si riferisce l'assegno e verificata la disponibilità finanziaria, previo parere favorevole del responsabile scientifico sull'attività svolta, può deliberare il rinnovo del contratto fino al limite massimo di cui al precedente art. 3.

**Art. 12 bis**  
**Incompatibilità**

1. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, 4° comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate nel precedente periodo, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% dell'ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni.



2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno è, inoltre, incompatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del consiglio della struttura di riferimento.

3. L'assegno è, altresì, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con altri contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.

4. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi.

### **Art. 13** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento si applica a far data dal decreto di emanazione, con esclusivo riferimento agli assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010.

2. Gli assegni di ricerca di cui alla legge 449/1997 restano regolati dal regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con D.R. del 2 novembre 2010 n. 6896.

### **Art. 14** **Norme transitorie e finali**

1. È disciplinato dal presente regolamento il rinnovo degli assegni di ricerca di cui alla legge 240/2010, banditi ai sensi del regolamento emanato con D.R. n. 1699 del 31 marzo 2011, ad eccezione dei rinnovi già deliberati dai Consigli di dipartimento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il termine per chiedere al direttore del dipartimento il rinnovo dell'assegno, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12, non si applica a quegli assegni che, all'entrata in vigore del presente regolamento, sono già scaduti o nei due mesi prima della scadenza.

2. In linea con le prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l'internazionalizzazione o che vedono coinvolti l'Università e/o Enti di ricerca esteri, sulla base di idonea motivazione, i bandi potranno prevedere iter selettivi modulati sulle esigenze progettuali e/o requisiti specifici degli assegnisti e/o importi in deroga a quello stabilito in base all'art. 11, comma 1; in tal caso i bandi devono essere redatti in lingua italiana e contenere una traduzione in inglese. Tali esigenze dovranno essere attestate dall'organo competente della struttura richiedente.

3. Le strutture didattiche speciali di cui all'art. 23 dello Statuto hanno le medesime competenze attribuite dal presente regolamento ai dipartimenti.

